



COMUNE DI GENOVA

# **Regolamento per la composizione ed il funzionamento della Consulta degli studenti e delle studentesse**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 8 aprile 2025

## Indice

Art. 1	Oggetto del regolamento	3
Art. 2	Funzioni	3
Art. 3	Composizione	3
Art. 4	Durata e sostituzione	4
Art. 5	Decadenza	4
Art. 6	Funzionamento	4
Art. 7	Modalità di recapito della convocazione	5
Art. 8	Audizioni	5
Art. 9	Elezione e revoca del Presidente e del Vicepresidente	5
Art. 10	Contemporanea vacanza della carica di Presidente e Vicepresidente della Consulta	6
Art. 11	Compiti del Presidente	6
Art. 12	Validità delle decisioni	6
Art. 13	Collaborazioni	6
Art. 14	Verbali	6
Art. 15	Coordinamento con l'Amministrazione comunale	7
Art. 16	Entrata in vigore	7

## Art. 1

### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni, la composizione ed il funzionamento della Consulta comunale degli studenti e delle studentesse, di seguito definita "Consulta".

## Art. 2

### Funzioni

1. La Consulta è un organismo di collegamento, confronto e collaborazione tra il Comune di Genova e gli studenti e le studentesse che vivono a Genova o frequentano le sue istituzioni scolastiche ed universitarie, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), e dell'art. 7 dello Statuto comunale.

2. La Consulta promuove, stimola e concorre ad ottimizzare le politiche del Comune nei confronti degli studenti e delle studentesse.

3. La Consulta è strumento consultivo e propositivo del Comune di Genova ed è strumento di conoscenza della realtà studentesca e di concertazione con essa.

4. La Consulta in particolare:

- 1) favorisce i rapporti tra il mondo universitario e il Comune di Genova;
- 2) può esprimere pareri non vincolanti, anche di propria iniziativa, sugli atti comunali di programmazione e di pianificazione con riferimento alle politiche che riguardano la vita dello studente a Genova;
- 3) promuove rapporti tra il Comune di Genova, gli organi collegiali delle istituzioni universitarie e studentesche presenti sul territorio comunale;
- 4) promuove progetti, iniziative, ricerche, incontri e dibattiti sui temi attinenti alla realtà universitaria e giovanile, le problematiche dei fuorisede e pendolari, il mondo del lavoro per laureandi e laureati.

5. La Consulta propone al Consiglio Comunale, tramite la Commissione consiliare competente per la materia dell'Università, progetti e iniziative sulle questioni che interessano le condizioni degli studenti e delle studentesse.

## Art. 3

### Composizione

1. La Consulta è composta da dodici studenti e studentesse, nominati:

- a) sei membri dalla Consulta degli studenti e delle studentesse dell'Università degli Studi di Genova, tra i quali il presidente del Comitato studentesco;
- b) un membro dalla Consulta Ligustica Belle Arti;

- c) un membro dall'Accademia Italiana della Marina Mercantile Accademia Marina Mercantile - Settore Marittimo Portuale;
- d) un membro dalla ICT Academy - Accademia Digitale ITS per le Tecnologie della Comunicazione e dell'Informazione – Accademia digitale Liguria;
- e) due membri dalla Consulta provinciale degli Studenti e delle Studentesse medie residenti nel Comune di Genova;
- f) un membro della consulta del Conservatorio Niccolò Paganini.

2. Alle sedute della Consulta partecipano l'Assessore o il Consigliere con delega ai rapporti e allo sviluppo di sinergie con l'Università e due componenti del Consiglio comunale, uno della maggioranza e uno della minoranza o gruppo misto, senza diritto di voto.

3. Il Presidente del Consiglio comunale prende atto delle nomine intervenute con proprio atto.

4. Nella definizione delle rappresentanze si tende ad una sostanziale parità di genere per gruppi rappresentati.

#### Art. 4

##### Durata e sostituzione

1. Gli studenti e le studentesse membri della Consulta rimangono in carica per due anni e sono nominati secondo le modalità di rinnovo degli organismi di cui fanno parte. Decadono dal ruolo di membri della Consulta nel momento in cui perdono il ruolo di membri dell'organismo che li ha indicati.

2. Ogni organismo responsabile della nomina di componenti della Consulta provvede a sostituirli nel momento in cui gli stessi perdano i requisiti per avere tale qualifica.

#### Art. 5

##### Decadenza

1. Gli studenti e le studentesse membri effettivi della Consulta che non intervengono a tre sue sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dalla Consulta.

2. Il Presidente della Consulta iscrive all'ordine del giorno la dichiarazione di decadenza. L'iscrizione all'ordine del giorno della proposta di decadenza è notificata all'interessato almeno quindici giorni prima della discussione nelle modalità di cui al successivo art. 7 e lo stesso può presentare le proprie controdeduzioni scritte fino al momento dell'apertura del dibattito.

3. Il Presidente comunica alle rispettive istituzioni la dichiarazione di decadenza per la sostituzione del membro decaduto.

#### Art. 6

##### Funzionamento

1. La Consulta si riunisce almeno tre volte all'anno, e in ogni caso almeno con cadenza quadrimestrale, presso la sede del Comune di Genova, secondo un calendario prefissato all'inizio di ogni anno accademico dal Presidente della Consulta. La Consulta può essere convocata in modalità telematica. Nell'avviso di convocazione deve essere data informazione delle modalità di svolgimento della riunione in videoconferenza.
2. La Consulta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di sette membri effettivi con diritto di voto.
3. La Consulta è validamente insediata quando è presente la maggioranza dei membri effettivi con diritto voto.
4. Le sedute della Consulta sono pubbliche e le convocazioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune.
5. La partecipazione alle sedute della Consulta è gratuita. Non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, indennità di presenza e rimborsi spese a nessuno dei suoi membri.

#### Art. 7

##### Modalità di recapito della convocazione

1. Il Presidente convoca la Consulta mediante sistema di posta elettronica prediligendo quella certificata PEC, inviato non meno di sette giorni prima della data della seduta.
2. In caso di urgenze, l'avviso di convocazione può essere recapitato entro il giorno prima di quello fissato per la riunione.

#### Art. 8

##### Audizioni

1. Il Presidente della Consulta può invitare in audizione esperti, amministratori o funzionari comunali, rappresentanti della società civile e associazionistica. Per le suddette audizioni non sono previsti né compensi né rimborsi spese di alcun genere.

#### Art. 9

##### Elezione e revoca del Presidente e del Vicepresidente

1. Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti, tra gli studenti e le studentesse che compongono la Consulta, a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta dei membri effettivi con diritto di voto. In caso di parità tra due candidati, si procede a ballottaggio tra i due.
2. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica per due anni.
3. Il Presidente e il Vicepresidente possono essere revocati, su proposta della maggioranza dei membri della Consulta, con voto segreto e a maggioranza di due terzi dei membri effettivi con diritto di voto.

Il Presidente convoca la Consulta per deliberare sulla revoca entro quindici giorni dalla proposta; in caso d'inadempimento, provvede il membro più anziano, su istanza dei proponenti.

4. Il Presidente ed il Vicepresidente, nel caso di loro dimissioni, decadenza, morte o revoca, sono sostituiti con elezioni suppletive nella prima seduta successiva al verificarsi di dette circostanze.

#### Art. 10

##### Contemporanea vacanza della carica di Presidente e Vicepresidente della Consulta

1. In caso di contemporanea vacanza della carica di Presidente e di Vicepresidente, il membro più anziano convoca e presiede la prima riunione della Consulta fino all'elezione del Presidente.

#### Art. 11

##### Compiti del Presidente

1. Il Presidente della Consulta la rappresenta nei confronti degli organi di governo del Comune, la presiede e ne coordina i lavori.

2. Il Presidente della Consulta invia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale, entro il mese di gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nel precedente anno.

3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente se questo è impossibilitato ad esercitare le sue funzioni.

#### Art. 12

##### Validità delle decisioni

1. Ogni decisione della Consulta è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei membri effettivi con diritto di voto.

2. Al Presidente spetta nelle votazioni, in caso di parità, il voto prevalente.

#### Art. 13

##### Collaborazioni

1. La Consulta si avvale della collaborazione del Servizio comunale che si occupa di politiche giovanili per i rapporti con gli organi e gli uffici comunali.

#### Art. 14

##### Verbali

1. La Consulta a maggioranza nomina al proprio interno un segretario o segretaria che si occupa di redigere il verbale.

2. Nel processo verbale sono riportate le decisioni e le eventuali dichiarazioni rese a verbale.

3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Consulta. Esso non è soggetto ad approvazione ma, entro il termine di quindici giorni dal deposito, con atto scritto consegnato al Presidente della Consulta ed al Segretario, ciascun membro può chiedere la rettifica in ordine a dichiarazioni ritenute non esattamente riportate.

#### Art. 15

##### Coordinamento con l'Amministrazione comunale

1. Le decisioni, deliberate dalla Consulta, sono trasmesse al Presidente del Consiglio comunale e al Presidente della Commissione consiliare competente per la materia dell'Università. La Commissione consiliare discute la proposta e, se la approva, la presenta al Consiglio comunale.

2. Le Commissioni consiliari possono consultare la Consulta, quando trattino proposte di atti di programmazione e di pianificazione il cui tema riguardi specificatamente la vita degli studenti e delle studentesse universitari a Genova, nelle materie della cultura, delle politiche giovanili, della mobilità e della pianificazione edilizia delle strutture studentesche.

#### Art. 16

##### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 10 delle preleggi al Codice civile, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.